

N. 4598 /2018 R.G.TRIB.

MOVIMENTO 5 STELLE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. LUIGI COCCHI / GIUSEPPE PIERO GRILLO ANCHE NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE + ALTRI



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

**Francesco Mazza Galanti**

**Presidente**

**Daniela Di Sarno**

**Giudice**

**Ottavio Colamartino**

**Giudice relatore**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 4598 / 2018

**avverso**

l'ordinanza in data 27/3/2018 resa nel giudizio ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 2384-1/2018 dal Tribunale di Genova in composizione monocratica

**proposto da**

Avv. Luigi Cocchi, nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'Associazione MoVimento 5 Stelle, fondata nel 2009, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea D'Angelo e dall'Avv. Paolo Gatto

**RECLAMANTE**

**nei confronti di**

Giuseppe Piero Grillo (GRL GPP 48L21 D969E), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Genova Via Roccatagliata Ceccardi n. 1/14 (C.F. 95162920102), rappresentato e difeso dall'avv. Amilcare Buceti del Foro di Roma

**RECLAMATA**

**e di**

Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 257 (C.F. 97958540581), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luigi Di Maio, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano De Biase e Ronnie Rodino

**RECLAMATA**

**con**

Maria Gatto, Emanuela Leo, Alessandro Ventimiglia, Salvatore Cicarelli, Giovanni Ognibene, Fioravante Somma, Pasquale Somma, Cristina Grancio, Shanti Di Lieto, Riccardo Marini, Andrea Tosatto, Ivan Pastore, Raffaele Schettino, Paola Melis, Antonio Caracciolo, Antonello



Livi, Laura Pelosi, Luisa Petruzzi, Bruno Bellocchio, Carlo Festa, Mario Canino, Alberto Munda, Maria Stella Deccio, rappresnetati e difesi dagli Avv. Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo

**INTERVENUTI**

e

- 1) Dino Longo, c.f. LNGDNI68R03B617F;
- 2) Stefano Gurrieri, c.f. GRRSFN62P21D969B;
- 3) Antonio Navanzino, c.f. NVNNTN72A02D969V;
- 4) Caterina Stutgard, c.f. STTCRN63S46D969M;
- 5) Portolesi Saverio, c.f. PRTSVR83B09D976M;
- 6) Fisichella Rossella, c.f. FSCRSL72L56D969O;
- 7) Ionita Florin Costinel, c.f. NTIFRN82E20Z129J;
- 8) Costa Aldo Luciano, c.f. CSTLLC55R30D969F;
- 9) Giuseppe Ferrieri, c.f. FRRGPP58H15D969J;
- 10) Alice Salvatore, c.f. SLVLCA82D58D969W;
- 11) Anna Maria De Angelis, c.f. DNGNMR57L61G942T;
- 12) Luigi Angelo Casati, c.f. CSTLNG60S12F205A;
- 13) Marco De Ferrari, c.f. DFRMRC74M09D969Z;
- 14) Andria Colapietro, c.f. CLPNDR49P64D969N;
- 15) Roberto Carraro, c.f. CRRRRT56E28G195V;
- 16) Di Puccio Marco, c.f. DPCMRC60B02D969Q;
- 17) Fabrizia Malinverni, c.f. MLLNFRZ59P54F205T;
- 18) Luca Casazza, c.f. CSZLCU76R30D969M;
- 19) Mirco Carissimo, c.f. CRSMRK76H04D969I;
- 20) Fabio Ceraudo, c.f. CRDFBA75T05D969Z;
- 21) Giuseppe Mini, c.f. MNIGPP57H10A019G;
- 22) Piero Rinaldi, c.f. RNLPRI60B25F096M;
- 23) Roberto Divulsi, c.f. DVLRRRT55B10E202G;
- 24) Straga Pede Francesco, c.f. STRFNC63D05D969Z;
- 25) Marocchi Marco Giulio, c.f. MRCMCG79R15D969G;
- 26) Viola Puppo, c.f. PPVLI65E63D969R;
- 27) Roberto Paganin, c.f. PGNRRT65E17D969P;
- 28) Claudio Briamonte, c.f. BRMCLD56D26A662J;
- 29) Marco Baldrighi, c.f. BLDMMRC67C24D969Z;
- 30) Simone Barresi, c.f. BRRSMN82P08D969M;
- 31) Mauro Gismondi, c.f. GSMMRA48R08D969K;
- 32) Mauro Figoli, c.f. FGLMRA61D04D969W;
- 33) Mauro Boccanera, c.f. BCCMRA68H16D969E;
- 34) Bartolomeo Costanzo, c.f. CSTBTL57M04D969F;
- 35) Giuseppe Vivalda, c.f. VVLGPP50B13F326F;
- 36) Roberto Traversi, c.f. TRVRRRT69T01F205Q;
- 37) Pietro Marini, c.f. MRNPTR43B22B157N;



- 38) Oriana Moreschini, c.f. MRSRN054T42H501C;
- 39) Davide Badolati, c.f. BDLDVD95C08F839R;
- 40) Marco Mesmeker, c.f. MSMMRC90S09D969Z;
- 41) Angelo Scannificio, c.f. SCNNGGL61H10A225J;
- 42) Andrea Bertino, c.f. BRTNDR85D24D969F;
- 43) Alessandro Pierandrei, c.f. PRNLSN65L02F205Y;
- 44) Antonello Sciacca, c.f. SCCNNL61A21D969D;
- 45) Domenico Floro, c.f. FLRDNC68T11D969Q;
- 46) Elena Botto, c.f. BTTLNE74S53D969I;
- 47) Antonella Quesada, c.f. QSDNNL63D64D969K;
- 48) Alberto Vanni, c.f. VNNLRT87A10D969F;
- 49) Maria Donata Faussonne, c.f. FSSMDN45D44A124Q;
- 50) Lorenzo Puppo, c.f. PPPLNZ90C01D969Y;
- 51) Marco Macciò, c.f. MCCMRC71M17D969U;
- 52) Roberto Gino Lanini, c.f. LNNRRT47H07D969A;
- 53) Gaetano Badolati cf BDLGTN63P01F839F;
- 54) Giovannina Stigliano cf MRLGNN46A66I954C;
- 55) Massimo Capaiola cf CMPMSM61H13D969S;
- 56) Dario Caviglione cf CVGDRA60C12B551T;
- 57) Daniela Marengo cf MRNDNL69A53I480W;
- 58) Giovanna Giancontieri cf GNGCGNN65E65B429X;
- 59) Carmelina Siciliano cf SCLCML61D58I057X;
- 60) Francesca Cagnana cf CGNFNC71A59D969Y;
- 61) Giulia Giannini cf GNNGLI97D49D969V;
- 62) Michele Bianco cf BNCMHL62B07D969N;
- 63) Luciano Cavazzon cf CVZLCN56H12L219C;
- 64) Marco Vandone cf VNDMRAG4A01D969R;
- 65) Vittorina Serra cf SRRVTR58B56D969Z;
- 66) Marco Agostino Maria Matone cf MTNMCG61C01D969W;
- 67) Paolo Musso cf MSSPLA62H29D969T;
- 68) Giovanni Carangelo cf CRCGNN56D23L245T;
- 69) Alfonso Nalbhone cf NLBLNSG1M04D969S;
- 70) Franceschina Basile cf BSLFNC57T64D969T;
- 71) Liliana Canale cf CNLLLN61543D969K;
- 72) Daniele Rebora cf RBRDNL57E15D969P;
- 73) Rossana Cuneo cf CNURSN56C51D969A;
- 74) Isabella Tasca cf TSCSLL45B58I150S;
- 75) Francesco Robbiano cf RBBFNC49M31D969W;
- 76) Andrea Muglia cf MGLNDR74L09D600A;
- 77) Gabriele Fiannacca cf FNNGRL81S26D969P;
- 78) Sergio Zanasi cf ZNSSRG59E31D969J;
- 79) Lara Delpino cf DLPLRA77C62D969B;



80) Alessandro Lavarello cf LVRLSN75H13D969L;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Crucoli

**INTERVENUTI**

- Letti gli atti, sentite le parti all'udienza del 30/4/2018, sentito il Giudice relatore,

**OSSERVA**

**1. Premessa.** Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 28.2.18 l'Avv. Luigi Cocchi - nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'associazione "MoVimento 5 Stelle" fondata nel 2009 (d'ora innanzi, per brevità: *Associazione 2009*) nominato dal Presidente del Tribunale di Genova con decreto del 12 gennaio 2018 - ha esposto di avere convenuto in giudizio:

- Giuseppe Piero Grillo, detto Beppe (d'ora innanzi: *Beppe Grillo*);
- l'Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Genova, costituita nel 2012 (d'ora innanzi: *Associazione 2012*);
- l'Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, costituita nel 2017 (d'ora innanzi: *Associazione 2017*);

al fine di ottenere per conto della predetta Associazione 2009 la tutela del diritto al nome, all'identità personale, allo svolgimento effettivo della vita associativa anche ex art. 18 1° comma Cost. ed all'utilizzo esclusivo del dominio e del sito internet, che, ai sensi dell'atto costitutivo, costituisce anche la sua sede.

Rinviando agli atti, al contenuto dell'ordinanza reclamata e -ove occorra- a quanto si dirà oltre, si rammenta in questa sede esclusivamente che la stessa ha chiesto che il Tribunale:

- ordinasse a Beppe Grillo di consegnare immediatamente alla ricorrente le banche dati degli iscritti alla Associazione del 2009;
- ordinasse a Beppe Grillo ed alle Associazioni 2012 e 2017 l'immissione immediata della ricorrente nella piena ed esclusiva disponibilità del sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), consegnandole altresì le credenziali d'accesso per l'amministrazione del sito;
- inibisse a Beppe Grillo ed alle Associazioni 2012 e 2017 l'utilizzo del nome Movimento 5 Stelle, anche coniugato con eventuali parole o sigle (quali "M5S"), nonché del simbolo del Movimento;
- condannasse i convenuti ex art. 614 *bis* c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a 100.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza ai provvedimenti richiesti sub a) e b) e di altra somma pari a 100.000 euro in caso di inottemperanza al provvedimento richiesto sub c)..

Sono intervenuti *ad adiuvandum* 23 iscritti all'Associazione 2009 (in alcuni atti definiti dai resistenti "*sedicenti iscritti*"). Peraltro, considerato che Beppe Grillo è il titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti, di cui ha quindi la disponibilità, in assenza di effettiva contestazione, la loro qualifica di iscritti deve considerarsi fatto non contestato ex art. 115 comma 1 c.p.c.).

Si sono costituiti, Beppe Grillo - in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione 2012 - e l'Associazione 2017, legalmente rappresentata da Lui Di Maio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e di merito e chiedendo comunque il rigetto del



ricorso (si rinvia in proposito, agli atti di parte ed alla sintesi di cui all'ordinanza reclamata e, ove occorra, a quanto si dirà oltre).

Sono inoltre intervenuti, con atto *ad adiuvandum*, 80 iscritti all'Associazione del 2009 per sostenere le ragioni delle parti resistenti.

Con ordinanza in data 27/3/2018 il Giudice:

- ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate, che in sintesi si elencano in: carenza di giurisdizione e dei presupposti di residualità, ai sensi del D.P.R. 361/57; incompetenza, per essere funzionalmente competente il Tribunale delle imprese; illegittimità del decreto di nomina del Curatore speciale; eccesso di delega del Curatore rispetto ai poteri conferitigli dal decreto di nomina del Presidente del Tribunale; carenza di legittimazione passiva delle resistenti in relazione alla domanda di immissione nella disponibilità del sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), per essere questo ospitato sui server e gestito con risorse di terzi; carenza di interesse ad agire della ricorrente, non avendo partecipato e non potendo partecipare alle competizioni elettorali.

- ha rigettato, nel merito, tutte le domande proposte con il ricorso.

La ricorrente ha proposto tempestivamente reclamo, riproponendo le medesime domande. Si sono costituite nel presente giudizio di reclamo le medesime parti del giudizio ex art. 700 c.p.c.

## **2. Sull'ammissibilità del reclamo sotto il profilo delle modifica dei presupposti.**

Secondo la reclamata Associazione 2017<sup>1</sup>, con il reclamo sarebbero stati modificati i presupposti sulla base dei quali era stata chiesta la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

Si sostiene infatti che nel ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva evidenziato, sotto il profilo del *periculum in mora*, il rischio che gli associati potessero fare confusione tra i principi delle due associazioni (2009 e 2017) ed esprimere inconsapevolmente il voto a favore dell'Associazione 2017, senza avere contezza che destinavano il proprio suffragio a favore di un movimento con caratteristiche differenti da quello originario. *Periculum in mora*, quindi, strettamente legato alla tornata elettorale conclusasi pochi giorni dopo il deposito del ricorso (e, secondo quanto avrebbero affermato in udienza i legali della ricorrente, legato anche alle successive elezioni regionali in Friuli e Molise), e venuto quindi meno, una volta svolte le elezioni.

L'interesse alla tutela cautelare – afferma l'Associazione 2017 – nel reclamo si sarebbe trasformato, passando dalla necessità di poter affermare la propria esistenza davanti alla comunità degli elettori, alla “*possibilità di sopravvivere, seppure nell'oscurità e nel silenzio più totali*”.

L'eccezione è infondata.

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. la circostanza delle imminenti elezioni parlamentari, ed il conseguente rischio di confusione nell'elettorato, viene dedotto esclusivamente al fine di motivare la richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*<sup>2</sup>. Il *periculum in mora* viene fondato, invece, sulla natura dei diritti tutelati (diritto al nome ed all'identità personale; diritto alla libertà di associazione), la cui lesione comporterebbe un *periculum in re ipsa*, in quanto – in sintesi – preclude radicalmente la possibilità per l'associazione di continuare la propria vita associativa<sup>3</sup> (cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c., pag. 34-37).

<sup>1</sup> Cfr. comparsa di risposta Associazione 2017, punto A), pag. 7

<sup>2</sup> Cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c., pag. 37-38

<sup>3</sup> Cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c., pag. 34-37



Non vi è stato, quindi, in sede di reclamo, alcun mutamento delle deduzioni della reclamante in punto *periculum in mora*.

**3. Altre eccezioni preliminari.** L'Associazione 2017 ripropone, a titolo di "*reclamo incidentale subordinato*" (condizionato, cioè, al fatto che il collegio ritenga meritevole di riforma il provvedimento impugnato) le medesime eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte nel procedimento ex art. 700 c.p.c., ovvero: esclusione della natura associativa della NON Associazione reclamante; carenza di giurisdizione e/o difetto di residualità; incompetenza del Tribunale; invalidità del provvedimento di nomina del Curatore speciale; carenza di interesse ad agire.

Peraltro, con le suddette eccezioni, non si chiede una modifica del dispositivo dell'ordinanza reclamata e non possono quindi qualificarsi come attinenti ad un reclamo incidentale. La riproposizione di eccezioni, piuttosto che porre una questione di reclamo incidentale, è una naturale conseguenza dell'effetto devolutivo pieno del reclamo, in base al quale il giudice del reclamo è "*investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a séguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti*" (Corte Costituzionale sent. 65/1998).

L'Associazione 2017 pone a sostegno delle eccezioni le medesime argomentazioni difensive proposte davanti al primo giudice, alla cui ordinanza non muove alcuna specifica censura [fatta eccezione per quella relativa alla dedotta invalidità del provvedimento di nomina del Curatore speciale, su cui v. subito oltre sub b)]; ordinanza che affronta in maniera soddisfacente e condivisibile le suddette questioni, di cui il Collegio fa pertanto proprie le motivazioni. In aggiunta e ad integrazione di queste, il Collegio osserva:

- a) quanto al problema dell'**individuazione di un patrimonio della NON Associazione** e della sua idoneità, ad esempio di essere titolare di posizioni debitorie (ad esempio - si è argomentato anche in udienza: nei confronti di chi emetterà fattura il difensore? chi risponderà per la NON Associazione in caso di condanna alle spese nel presente giudizio?), soccorre l'art. 38 comma 2 c.p.c. che individua la responsabilità in coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione;
- b) quanto all'**invalidità del provvedimento di nomina del Curatore speciale**, a fronte dell'osservazione del primo Giudice - secondo cui, in estrema sintesi, il rimedio contro tale provvedimento è quello del reclamo ex art. 739 c.p.c., che avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di legge decorrente dal momento in cui le parti ne hanno avuto conoscenza, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione e/o del ricorso cautelare - rileva l'Associazione 2017 che tale provvedimento non era da essa stessa neanche astrattamente reclamabile, in quanto - non essendo Beppe Grillo il suo legale rappresentante - era per essa irrilevante e non era di tale provvedimento destinataria. Pertanto, non aveva né l'interesse né la legittimazione a proporre reclamo.



Osserva in proposito il Collegio che, anche accedendo alla tesi sopra esposta, il vizio del procedimento di nomina attiene alla mancata convocazione ed audizione delle parti, ed in particolare di Beppe Grillo; e la carenza di contraddittorio nei confronti di quest'ultimo è stata ampiamente colmata, e quindi sanata, in esito alla notifica dell'atto di citazione ed alla conseguente instaurazione del giudizio di merito prima e del ricorso cautelare poi, nel corso dei quali egli ha avuto modo di esporre ogni eccezione ed argomentazione in proposito.

Analizzando, quindi, il merito del provvedimento di nomina ex art. 78 c.p.c., osserva il Collegio che non è seriamente dubitabile: che Beppe Grillo abbia sin dall'inizio assunto il ruolo di capo politico e la direzione del MoVimento 5 Stelle, per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 c.c. (fatto anzi pacifico e non contestato dallo stesso Grillo, che nella comparsa di risposta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., individua se stesso come il soggetto "controinteressato per eccellenza"<sup>4</sup>, che avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 80 c.p.c.); che vi sia un conflitto di interessi, avuto riguardo alle ragioni della domanda, in quanto (nel ricorso ex art. 78 c.p.c.) i ricorrenti assumevano che Beppe Grillo aveva assunto comportamenti contrari agli interessi dell'associazione 2009 e dichiaravano di essere intenzionati a dare impulso alla promozione di un'azione legale da parte dell'Associazione 2009 nei confronti dello stesso Beppe Grillo e dell'Associazione 2012, di cui egli era legale rappresentante.

- c) Quanto alla dedotta **carenza di interesse ad agire**, l'Associazione 2017 collega l'interesse ad agire della reclamante alla sua ipotetica partecipazione alle elezioni politiche ed afferma coerentemente che la ricorrente ed odierna reclamante non aveva e non ha oggi alcun interesse attuale e concreto, né potrà mai averlo, sia in quanto le elezioni si sono concluse, sia perché la stessa, priva della idonea struttura, mai potrà partecipare ad elezioni.

Si tratta di argomentazioni che sono frutto di un equivoco sulle ragioni della controparte, che non sono collegate, se non in parte, alla conclusa tornata elettorale, come si è già esposto al § 2, cui si rinvia, rinviando altresì a quanto si dirà oltre ai §§ 4.2 e 4.3.

**4. Merito.** Benché nelle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c. si chiedano, nell'ordine (oltre alla condanna ex art. 614 bis c.p.c.), la consegna dei dati degli iscritti all'Associazione 2009 (sub a), l'immissione nella disponibilità del sito (sub b) e l'inibizione all'uso del nome e del simbolo (sub c), è quest'ultima la problematica che assume rilievo principale nel presente giudizio: dopo aver tracciato una panoramica della storia delle tre associazioni, viene infatti lamentata prima di tutto, sia in atto di citazione, sia nel ricorso ex art. 700 c.p.c. la lesione del diritto al nome ed all'identità personale dell'Associazione 2009; su di essa si concentrano la maggior parte – anche in senso quantitativo – degli atti di tutte le parti e della stessa ordinanza reclamata. Anche in reclamo, si espone ancor più chiaramente che *"Il tema cruciale della presente controversia, quello di maggiore rilevanza e di decisiva influenza sugli altri temi controversi, attiene alla rivendicazione da parte dell'Associazione reclamante del suo diritto al proprio nome "MoVimento 5 Stelle" e alla conseguente pretesa della medesima al riconoscimento della illiceità dell'usurpazione di tale nome perpetrato dai resistenti e alla cessazione delle condotte di questi ultimi lesive del suddetto diritto"*<sup>5</sup>.

Tale tematica viene pertanto trattata per prima.

<sup>4</sup> Comparsa di risposta procedimento ex art. 700 c.p.c., pag. 7

<sup>5</sup> Reclamo, pag. 36.



**4.1 Lesione del diritto al nome ed all'uso del simbolo.** L'ordinanza reclamata, sebbene riconosca che l'utilizzo del nome e del simbolo da parte delle Associazioni 2012 e 2017 appaia astrattamente idonea a svolgere la funzione identificativa del nome e del simbolo dell'Associazione 2009, ritiene non provato, a livello di *fumus boni iuris*, che essa ne sia titolare, anche solo di fatto od anche solo del diritto di utilizzo.

Infatti, l'art. 3 del NON Statuto, nella sua versione originaria, prevede che il nome sia abbinato al noto contrassegno, registrato a nome di Beppe Grillo, indicato come unico titolare dei diritti d'uso dello stesso. Nella versione modificata nel 2016, prevede che il nome *“MoVimento 5 Stelle viene abbinato a un contrassegno registrato a nome dell'omonima associazione, unica titolare dei diritti d'uso dello stesso”*, dove per *“omonima associazione”* il NON Statuto appare riferirsi all'Associazione 2012.

Ed allora – argomenta sul punto l'ordinanza - sulla base degli accordi degli stessi associati contenuti nel NON Statuto, anche come modificato in seguito, l'associazione ricorrente non sembra essere mai stata titolare del contrassegno da abbinare al relativo nome

Né può distinguersi tra nome e contrassegno, considerata l'intrinseca inscindibilità dei due elementi distintivi (anche perché il nome è riportato per esteso nella parte bassa simbolo), soprattutto quando si tratta di associazioni che svolgono attività politica o che sono partiti e per le quali il simbolo non può non essere considerato parte del nome e viceversa costituendo un attributo individualizzante nel suo insieme.

L'Associazione 2009, nel criticare l'ordinanza, osserva, in sintesi:

- che se si riconosce che l'Associazione ha – dato pacifico - il nome MoVimento 5 Stelle, non può poi operarsi una scissione tra nome e diritto al nome: il diritto al nome ed all'identità personale sono diritti fondamentali, indisponibili ed inalienabili, la scissione operata è inconcepibile nel nostro ordinamento ed un patto che volesse determinarla sarebbe nullo per contrarietà all'ordine pubblico. Tali considerazioni, applicando il principio ermeneutico di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., devono portare ad attribuire agli accordi tra gli associati un significato conforme alle regole dell'ordine pubblico;
- ciò posto, lo stesso tenore della clausola non porta a legare nome e contrassegno in una unità inscindibile, bensì – nell'indicare il loro abbinamento - come due entità separate;
- nulla porta a ritenere che il NON Statuto abbia attribuito a Grillo la titolarità dei diritti d'uso del nome, oltre che del contrassegno. Titolarità che è invece riferita esclusivamente al contrassegno.
- La funzione identificativa primaria dell'associazione è svolta dal nome, mentre il contrassegno ha solo la funzione secondaria di evocare, mediante un simbolo grafico, il nome, che mantiene però la sua originaria e insostituibile funzione identificativa. È quindi l'attribuzione dei diritti sul contrassegno che deve conformarsi ed essere subordinata al diritto al nome.
- La designazione di Beppe Grillo come *“unico titolare dei diritti d'uso”* del contrassegno si spiega alla luce degli altri articoli del Non Statuto. In particolare, l'art 7 regola le procedure di designazione dei candidati alle elezioni e attribuisce all'associazione la funzione di *“centro di raccolta delle candidature”* e di *“veicolo di selezione e scelta”* dei candidati alle elezioni; tali soggetti *“saranno, di volta in volta e per iscritto autorizzati all'uso del nome e del marchio”*, al fine della partecipazione alle competizioni elettorali. Si voleva così evitare





che ciascun associato potesse usare il nome e il contrassegno senza autorizzazione scritta e a fini diversi dalla partecipazione alle competizioni elettorali. E tale uso era funzionale all'azione politica della stessa associazione e non all'arbitrio di Beppe Grillo.

Il "diritto d'uso" riconosciuto dall'art. 3 a Beppe Grillo era pertanto concesso non nell'interesse di quest'ultimo, ma dell'associazione, e non era quindi nella volontà degli associati che la medesima Associazione potesse privarsi della titolarità del diritto al proprio nome a beneficio di Beppe Grillo.

In questo senso, i reclamanti, parlano di titolarità del simbolo, o meglio titolarità dell'uso del simbolo in capo a Beppe Grillo "in senso fiduciario", e quindi nell'interesse dell'associazione.

In altre parole, con la previsione dell'art. 3 si intendeva istituire Beppe Grillo garante dell'uso del simbolo nei confronti di eventuali singoli associati, non della stessa associazione.

Le argomentazioni sopra esposte sinteticamente sono senza dubbio degne di considerazione e – se del caso – potranno essere sviluppate nel corso del procedimento di merito.

Ma non è questo il punto.

Nessuna delle parti reclamate, infatti, contesta all'Associazione 2009 il diritto di fare uso del nome MoVimento 5 Stelle e del comune contrassegno. Non lo hanno contestato in questo giudizio e non risulta che lo abbiano fatto altrimenti. Ed anzi l'Associazione 2017 si sbilancia in una esplicita non contestazione, su cui si tornerà subito oltre.<sup>6</sup>

Ciò che l'Associazione 2009 afferma e rivendica infatti, non è, a ben vedere, semplicemente il proprio diritto all'uso del nome e del contrassegno, ma: a) la titolarità esclusiva degli stessi; b) l'usurpazione dei medesimi da parte delle due Associazioni reclamate.

Ben sintetizza questo concetto l'Associazione 2017 quando afferma (enfasi nell'originale) che l'Associazione 2009 "*confonde(ndo) il proprio asserito diritto al nome (che, qualora venga confermata la natura associativa della Non Associazione, non è interesse dell'esponente contestare) con il diritto di esigere che altri soggetti (segnatamente l'Associazione 2017) **non** utilizzino la medesima denominazione per fini **diversi** da quelli che la Non Associazione dice di voler perseguire.*

*Il tutto, peraltro, indulgiando su un concetto di alterità e conflittualità endemica tra i due soggetti contendenti che non tiene conto del fatto che la stragrande maggioranza degli aderenti all'Associazione 2017 sono attualmente anche aderenti alla Non Associazione".*

Sviluppando questi argomenti, osserva il Collegio che:

- 1) Non vi è allo stato - non solo - alcuna prova, ma nemmeno alcun elemento indiziario o presuntivo che possa portare a ritenere la **titolarità esclusiva** del nome e dell'uso del contrassegno in capo alla reclamante. Ed anzi vi sono elementi (sempre a livello di *fumus*, rilevante in questa sede) in senso contrario. Infatti:
  - a) l'Associazione 2012 dalla sua costituzione ha assunto il medesimo nome ed il medesimo simbolo già in uso all'Associazione 2009, e né quest'ultima, né – per quanto risulta –

<sup>6</sup> Il riferimento è alla pag. 11 della comparsa di risposta nel giudizio di reclamo dell'Associazione 2017, ove si parla di "asserito diritto al nome" della Non Associazione "*che, qualora venga confermata la natura associativa della Non Associazione, non è interesse dell'esponente contestare*".

<sup>7</sup> Cfr. comparsa di risposta Associazione 2017, pag. 11.



singoli associati in sede di forum (beppegrillo.it, o movimento5stelle.it) hanno trovato nulla da contestare in proposito per i successivi cinque anni. Ciò si comprende, perché per quanto è emerso e per quanto afferma la stessa reclamante, la seconda era nata a servizio della prima, al fine cioè di renderne praticabili sotto il profilo strutturale gli intenti (di *“funzione ancillare”* si parla negli atti della attrice/ricorrente/reclamante). Vi era pieno accordo tra i due organismi, riconducibili al medesimo movimento, di cui portavano il nome. E pertanto, escluso che l'Associazione 2012 avesse assunto indebitamente il nome ed il simbolo, gli stessi argomenti portati a favore della titolarità del nome (e del simbolo) in capo all'Associazione 2009, non possono che portare ad affermarne la titolarità anche in capo all'Associazione 2012; argomenti che se valgono per la prima devono valere anche per la seconda: la stessa ha – legittimamente - il nome MoVimento 5 Stelle ed ha quindi diritto a tale nome (non potendosi scindere tra nome e diritto al nome), di cui è pertanto titolare.

Deve qui aprirsi una parentesi in merito alla problematica dell'***uso della “v” minuscola nella parola Movimento***, utilizzato in alcune parti dello statuto dell'Associazione 2012 e che, secondo la reclamante, avrebbe avuto il deliberato scopo di distinguere il nome della stessa da quello della Associazione 2009. Tale interpretazione dello statuto non è condivisibile. Si osserva in proposito:

- lo statuto è intitolato *“Statuto dell’associazione MoVimento 5 Stelle”* (“V” maiuscola);
- l’art. 1 recita *“è costituita l’Associazione denominata MoVimento 5 Stelle”* (ancora “V” maiuscola);
- l’art. 3 (*Scopo e simbolo*) afferma che l’Associazione *“condivide e fa propri gli politici dei Programmi degli iscritti al MoVimento 5 Stelle”* (“V” maiuscola) *formati e pubblicati nel sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it)*. In tal modo si opera una distinzione tra “l’Associazione” (che con tale statuto viene costituita) e il MoVimento che ha lo stesso nome, istituito nel 2009, essendo evidente che gli “iscritti” sono coloro che si sono iscritti alla NON Associazione istituita nel 2009, i cui programmi sono pubblicati nel sito suddetto. Evidentemente nella mente dei costituenti l’associazione 2012, questa doveva essere una “vera” associazione, mentre quanto creato nel 2009 non aveva tali caratteristiche, venendo più genericamente indicata come movimento. Il nome dei due organismi è peraltro identico.
- Ancora l’art. 3, all’ultimo capoverso, prevede che *“L’Associazione denominata «MoVimento 5 Stelle» (“V” maiuscola)” è contraddistinta da un simbolo così definito* (segue la descrizione del noto simbolo), non potendo che riferirsi al simbolo dell’associazione che con detto statuto viene costituita e disciplinata.
- In altre parti dello statuto si usa talvolta l’espressione “Movimento 5 Stelle” (con la “v” minuscola), ad esempio quando (terzo paragrafo sempre dell’art. 3) si parla di presentazione alle elezioni politiche ed europee delle *“liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle”*; con ovvio riferimento agli aderenti all’associazione 2009, giacché quelli sono gli “aderenti” in rete cui si riferisce lo statuto. La qualifica di “aderente al MoVimento 5 Stelle”, che deve essere altresì abilitato a partecipare alle votazioni in rete, è infatti condizione essenziale per



presentare domanda di adesione all'Associazione 2012, con lettera raccomandata, ed assumere così, a seguito di accettazione della domanda di adesione, la qualifica di "socio sostenitore" della medesima, senza diritto di voto in assemblea.

- Da quanto sopra si evince che l'uso della "v" minuscola nella parola Movimento in alcune parti dello statuto dell'associazione 2012 è evidente frutto di un refuso, e comunque dallo stesso non si può trarre alcun elemento a favore di una volontaria distinzione tra i nomi delle due associazioni.
- b) Discorso analogo vale per la costituzione dell'Associazione 2017: la stessa ha assunto sempre il medesimo nome "Associazione MoVimento 5 Stelle" ed il medesimo simbolo. Ciò è avvenuto sicuramente – il dato è pacifico – in perfetto accordo con l'Associazione 2012; ma anche con riferimento all'Associazione 2009 non vi è alcun elemento, allo stato, nemmeno a livello di *fumus*, per ritenere che la volontà della stessa sia contraria all'assunzione di tale nome e simbolo da parte della neo costituita Associazione. E per ritenere quindi che tali assunzioni siano indebite.

Allo stato, infatti, è nota solo la volontà dei 30 ricorrenti ex art. 78 c.p.c., di 8 interventori *ad adiuvandum* (dei 23 interventori, 15 facevano parte dei 30 ricorrenti), di 7 consiglieri comunali che hanno sottoscritto dichiarazioni di sostegno all'azione promossa dal Curatore speciale<sup>8</sup> (ammettendone la veridicità, nonostante l'irritualità, stante le caratteristiche di istruttoria sommaria del presente giudizio), per un totale di 45 persone, salvo errori, su un totale di circa 150.000.

Il Curatore speciale non risulta aver interpellato, se non la totalità, un numero significativo di soci per sondarne la volontà, prima di instaurare il presente giudizio, essendosi limitato a fare proprie le ragioni dei ricorrenti. Vero che non ne aveva gli strumenti, ma – come si è evidenziato in udienza – un'istanza ex art. 700 c.p.c. per ottenere i dati degli iscritti *a questo fine* sarebbe stata quanto meno opportuna.

La notizia del presente giudizio ha avuto una certa risonanza mediatica, e - al di là dei 7 + 8 di cui si è detto – non è stato dedotto, né tanto meno documentato, che altri aderenti all'Associazione 2009 abbiano fatto sentire la loro voce a sostegno dell'iniziativa, o comunque la volontà di distinguersi dal MoVimento e/o dall'Associazione che ha Di Maio come capo politico.

Al contrario, 80 iscritti all'Associazione 2009 sono intervenuti in giudizio a sostegno della posizione dell'Associazione 2017, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande dell'attrice/ricorrente. A fondamento della propria posizione essi affermano che "la stragrande maggioranza degli iscritti alla c.d. "non associazione" ritengono che l'associazione del 2017 rappresenti gli stessi valori ed incarni i medesimi principi di quella del 2009", e che "l'eventuale accoglimento della invocata tutela cautelare costituirebbe circostanza lesiva degli interessi degli odierni intervenienti, che vedrebbero illecitamente deviato tanto lo spirito che la norma della loro motivata adesione alla Non Associazione".

Sia vera o no tale ultima affermazione, sta di fatto che allo stato non vi sono altre voci che si dissocino rispetto alla nuova iniziativa associativa e ve ne sono invece 80 che l'appoggiano.

<sup>8</sup> Prod. 8 procedimento ex art. 700 c.p.c. interventori *ad adiuvandum*



Deve quindi affermarsi che vi è un *fumus boni iuris* di legittimità dell'assunzione da parte della Associazione 2017 del nome "MoVimento 5 Stelle" e del simbolo, oggi descritto in maniera analoga nei 3 statuti. E – vale la stessa regola delle altre due associazioni – se ha quel nome, ne ha diritto.

- 2) Non vi è conseguentemente allo stato alcun elemento che possa portare a parlare di **usurpazione di nome e simbolo** da parte delle due associazioni reclamate. Il discorso, pur logicamente discendente da quanto detto sinora, è concettualmente diverso: può parlarsi di usurpazione del nome solo se qualcuno faccia uso del mio nome contro la mia volontà. Ed ipotizzando per un attimo che l'Associazione 2009 abbia diritto esclusivo al nome, o all'uso del nome e/o del simbolo, non vi sono elementi per ritenere – per quanto sopra argomentato – che le due Associazioni reclamate lo facciano contro la sua volontà, espressa o tacita.

**4.2 Accesso esclusivo al sito. Consegna dei dati degli associati.** Le due domande sono strettamente collegate e vanno pertanto trattate congiuntamente.

L'Associazione 2009, dopo aver lamentato l'usurpazione del nome e del simbolo, al § 7.5 del ricorso ex art. 700 c.p.c. denuncia un comportamento senza dubbio collegato a quello di cui sopra, ma assai diverso, ovvero **l'inibizione all'uso del dominio [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it) operata da parte dell'associazione 2017 ed ai danni dell'associazione 2009**: *"Sempre in materia di lesione dell'identità personale dell'Associazione del 2009 da parte dell'Associazione del 2017, assume rilevanza il comportamento di quest'ultima, che, con l'ausilio del suo "garante", ha usurpato il dominio internet "movimento5stelle.it" dell'Associazione del 2009. Tale dominio, costituente, tra l'altro, la sede virtuale dell'Associazione del 2009, dalla fine di dicembre del 2017 è utilizzato, non più da parte degli aderenti all'Associazione del 2009, ma esclusivamente da quelli aderenti all'Associazione del 2017 e, ivi, da allora, si estrinseca ogni attività di quest'ultima associazione (...) Tale illecito comportamento manifesta tutta la sua gravità, quasi esiziale per l'Associazione del 2009, se si considera che l'inutilizzabilità del dominio e del sito internet [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it) da parte sua e dei suoi aderenti comporta l'impossibilità per la medesima associazione di svolgere qualsiasi attività".*

Chiede pertanto la *"condanna dell'Associazione del 2012, dell'Associazione del 2017 e di Giuseppe Grillo a reintegrare l'Associazione del 2009 nella piena disponibilità del dominio e del sito internet "www.movimento5stelle.it", consegnandole altresì le credenziali di accesso per l'operatività del sito stesso, nonché l'ordine ai medesimi di cessare qualsiasi utilizzo del dominio e del sito internet suddetto per l'attività comunicativa, organizzativa e di proselitismo e iscrizione della associazione MoVimento 5 Stelle del 2017"*.

Vengono quindi avanzate sul punto due domande: una di reintegra ed un'altra inibitoria (quest'ultima, singolarmente, non ripetuta nelle conclusioni).

L'Associazione 2009 rileva poi di non essere neanche in possesso dei dati personali degli iscritti, di cui è titolare Beppe Grillo, ed è quindi impossibilitata a ristabilire qualsiasi tipo di contatto con gli associati e proseguire la propria attività. Per tali motivi chiede la condanna di Beppe Grillo alla consegna dei dati degli iscritti e delle banche dati contenenti i loro nominativi e recapiti.

L'ordinanza reclamata ha rigettato le domande inerenti la reintegra nella disponibilità del sito ed inibitoria al suo utilizzo. Ritene non sussistente il *fumus* di titolarità del sito e del



dominio in capo all'associazione 2009, essendo documentata in atti la titolarità esclusiva del sito in capo all'associazione 2012, che dal 16/11/2015 risulta *registrant* del sito stesso e non essendo stato dimostrato alcun accordo tra quest'ultima associazione e la ricorrente – odierna reclamante – che consenta di ritenere la domanda meritevole di tutela.

La reclamante lamenta che la pronuncia del Giudice *a quo* non terrebbe conto del contenuto del contratto datato 25 aprile 2016, depositato degli interventori *ad adiuvandum* dell'associazione del 2009 all'udienza del 21/3/2018. Si tratta di un documento depositato dall'associazione Rousseau nell'ambito della procedura di ispezione del Garante del trattamento dei dati personali in merito al *Data Breach* dei dati dei circa 150.000 iscritti all'associazione MoVimento 5 Stelle del 2009 hackerati da ignoti introdottisi nel sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it). Nell'epigrafe di tale contratto si legge (chi scrive è Beppe Grillo) "*Nella mia qualità di legale rappresentante dell'Associazione MoVimento 5 Stelle, titolare quest'ultima del sito internet [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it) e del relativo nome a dominio, conferisco alla intestata Associazione Rousseau il ruolo di Responsabile [...] del trattamento [...] dei dati e delle informazioni riguardanti gli iscritti al MoVimento 5 Stelle che, attraverso il sito stesso, intendano prendere parte alle iniziative di democrazia diretta promosse dal MoVimento*".

Tale contratto – osserva ancora la reclamante - si riferirebbe evidentemente al trattamento dei dati degli iscritti all'Associazione 2009 e l'autorizzazione sarebbe stata conferita quindi da tale associazione; da cui si dovrebbe inferire che “titolare del sito internet [www.movimeto5stelle.it](http://www.movimeto5stelle.it)” è proprio l'associazione 2009.

Inoltre, la reclamante sottolinea che il Giudice *a quo* non ha considerato in alcun modo il problema della legittimità o meno della sottrazione del sito alla disponibilità ed all'utilizzo da parte dell'associazione 2009, che pacificamente lo aveva utilizzato fino al 29/12/2017.

La questione è complessa. Oscura, in particolare, è l'epigrafe del contratto stipulato da Beppe Grillo, nella qualità, con l'associazione Rousseau, giacché quando egli usa il termine “Associazione” si riferisce normalmente a quella del 2012 (e quindi, quantomeno nel suo intento, sarebbe lei la titolare del sito); ma poi, nella medesima qualità, nomina il titolare del trattamento dei dati riguardanti “gli iscritti al MoVimento 5 Stelle” che operano attraverso il sito, che per quanto è emerso sono gli iscritti alla Associazione 2009.

Ed anche il fatto – sottolineato dall'ordinanza reclamata - che l'Associazione 2012 sia *Registrant* del dominio potrebbe non essere decisivo, perché occorrerebbe verificare la legittimità della registrazione.

Ritiene peraltro il Collegio di non dover prendere posizione in questa sede su tale delicata questione, su cui le ipotesi interpretative possono essere molteplici, e che deve essere demandata alla fase di merito. Non appare sussistere, infatti, il *periculum in mora*.

Prescindendo da tali profili giuridici, è vero, in linea di puro fatto, quanto lamentato dall'Associazione 2009: la stessa “vive” nel sito, in esso vengono discussi temi, avanzate proposte, votate le proposte sulle posizioni e sugli orientamenti politici del MoVimento. Ma gli iscritti non possono entrarvi se non aderendo all'associazione 2017. E, pur ammettendo in linea di mera ipotesi, come si afferma dalle reclamate, che tra le due Associazioni (2009 e 2017) vi sia unità di intenti, le stesse rimangono due entità strutturali distinte. Ed alla prima, in assenza del sito, allo stato attuale è impedita qualsiasi attività.



Le stesse tematiche oggetto del presente giudizio e sopra sviluppate al § 4.1 non possono essere discusse dagli aderenti, o associati, nella sede loro propria.

L'indirizzo Web [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), coincide, d'altra parte, con la sede dell'Associazione 2009 (art. 1 NON Statuto, come modificato nel 2016), che al momento attuale ne è privata.

E non sarebbe neanche possibile convocare un'assemblea "fisica", non essendo il Curatore speciale in possesso dei dati degli iscritti. Non opera, in questo caso, il meccanismo assembleare di cui all'art. 20 comma 2 c.p.c. a cui fa riferimento l'ordinanza reclamata<sup>9</sup>: la prima parte del comma si riferisce alla convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori "quando se ne ravvisa la necessità", impossibile perché il curatore non ha i dati degli iscritti; il riferimento dell'ordinanza è quindi evidentemente all'ultimo periodo del comma, che prevede che il Presidente del Tribunale possa ordinare la convocazione dell'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori, ma solo quando ne abbiano fatto richiesta motivata un decimo degli associati e ciononostante gli amministratori siano rimasti inerti. Fattispecie che non ricorre nel caso in esame.

Se quanto sopra è innegabile, è vero, d'altronde, che l'associazione reclamante potrebbe proseguire la sua attività registrando un altro dominio, all'interno del quale ricreare un sito con caratteristiche analoghe e modalità di funzionamento identiche a quello di cui è stata privata.

Per fare un paragone con la sede fisica, il fatto – ad esempio – che un'associazione venga sfrattata dalla sede, pur quando tutte le sue iniziative si svolgano al suo interno, non le impedisce di affittare altri locali analoghi dove continuare la propria attività.

Ciò è allo stato impossibile perché la reclamante non ha modo di contattare i propri iscritti, non essendo in possesso dei relativi dati essenziali (nome, cognome, indirizzo email, eventuale telefono e indirizzo fisico). Ma, rientrata in possesso di tali dati, la prosecuzione dell'attività sarebbe materialmente possibile.

Per questo, in presenza di un'alternativa praticabile, ritiene il Collegio che – a condizione che siano consegnati al Curatore i dati necessari relativi agli iscritti all'associazione 2009 – non sussista il *periculum in mora* in relazione alla domanda di reintegra nella disponibilità del dominio e del sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it).

È da notare d'altra parte che lo stesso Beppe Grillo - titolare del trattamento dei dati - nella comparsa di risposta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., al di là di una generica richiesta di rigetto del ricorso formulata nelle conclusioni, in tutta la comparsa non spende neanche una parola sulla domanda in esame, mostrando pertanto alla stessa una sostanziale acquiescenza.

Solo in sede di reclamo Grillo si diffonde sulla domanda, chiedendone il rigetto in senso adesivo alle motivazioni dell'ordinanza reclamata<sup>10</sup>.

L'ordinanza reputa la richiesta di consegna dei dati sproporzionata, in rapporto alle esigenze di tutela della privacy di cui al d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*, d'ora innanzi: *il Codice*), essendo supportata da una quarantina di iscritti all'associazione 2009 a fronte di 150.000.

<sup>9</sup> Cfr. ordinanza reclamata, pag. 10

<sup>10</sup> Cfr. comparsa di risposta Beppe Grillo e Associazione 2012, pag. 24-26



Si osserva, tuttavia, che la consegna dei dati è conforme alle previsioni del d.lgs. 196/2003. Il soggetto che formula la domanda di merito e la richiesta cautelare, e a cui dovrebbero quindi essere consegnati i dati, è l'Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009, e non i 30 ricorrenti ex art. 78 c.p.c. I dati [che – si ricorda – sono dati sensibili, in quanto idonei a rivelare le opinioni politiche e comunque l'adesione ad associazione a carattere politico, art. 4 comma 1 lett. d) del *Codice*] non verrebbero quindi forniti agli associati, né tanto meno dovrebbero circolare all'esterno dell'associazione, ma al Curatore speciale, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa.

I propri dati sono già stati forniti dagli associati all'associazione e non si ravvisa un ulteriore trattamento degli stessi rispetto a quello già autorizzato, qualora -in presenza di un conflitto di interessi- venga nominato dall'autorità giudiziaria altro soggetto (il Curatore speciale) in sostituzione dell'originario titolare, salva la necessità che il Curatore stesso acquisisca e tratti i dati in conformità del *Codice*. Presumendo che Beppe Grillo abbia già chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Garante dei dati personali ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) del *Codice*, non vi è, pertanto, neanche la necessità di un'ulteriore autorizzazione.

Quanto all'esatto contorno del provvedimento richiesto, la reclamante chiede, nel corpo del suo atto, la consegna "*delle banche dati e dei recapiti degli iscritti all'Associazione 2009*", ovvero dei "*dati nonché delle banche dati contenenti i nominativi e i recapiti degli iscritti*", o ancora, più semplicemente, nelle conclusioni, "*le banche dati degli iscritti*".

Le informazioni necessarie per ripristinare l'attività dell'associazione sono costituiti dai dati essenziali degli iscritti, costituiti da nome, cognome, indirizzo email, eventuale numero di telefono ed indirizzo cartaceo se forniti; fatta salva la facoltà per il titolare dei dati di consegnare – anche per comodità di esecuzione, qualora l'estrazione dei dati sopra indicati comporti una ulteriore attività – eventuali altri dati in suo possesso.

Tale consegna dovrà avvenire mediante estrazione dei predetti dati dalla banca dati dell'associazione in formato elettronico aperto, leggibile con i principali programmi *open source* disponibili su internet.

Qualora i dati siano organizzati in una banca dati realizzata con *software* proprietario e non siano facilmente estraibili in formato aperto dovrà essere messo a disposizione l'accesso alla banca dati per l'estrazione e la consultazione dei dati a cura del richiedente.

Si reputa idoneo assegnare un termine per l'adempimento di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**5. Condanna ex art. 614-bis c.p.c.** La reclamante ha infine chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza al presente provvedimento e per ogni inosservanza o trasgressione dello stesso.

Questo Collegio confida in un adempimento spontaneo del provvedimento.

Si osserva peraltro che la norma in esame dispone che il Giudice, a seguito dell'istanza di parte, fissi la somma di denaro dovuta, con esclusione del solo caso in cui ciò appaia "*manifestamente iniquo*". Nel silenzio del legislatore sul concetto di "iniquità" (che opera non sulla quantificazione della somma, ma sulla decisione se fissarla o meno), lo stesso si ritiene



doversi collegare ad elementi quali una incapacità patrimoniale del debitore, o il modesto interesse del creditore (o valutato tale dal giudicante) ad ottenere la prestazione, o ancora – caso limite – una obiettiva concreta difficoltà del debitore ad ottemperare e comunque quando la misura coercitiva appaia manifestamente onerosa in virtù di una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Tutti fattori che non sussistono nel caso in esame.

Si reputa equo fissare l'importo da versare in € 3.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Si rinvia, per le spese del presente giudizio, al giudizio di merito.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell'ordinanza reclamata:

- Ordina a Giuseppe Piero Grillo di consegnare alla reclamante Associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009 (denominata “non Associazione” nel “non Statuto” in atti), in persona del Curatore speciale Avv. Luigi Cocchi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'elenco dei dati essenziali degli iscritti, costituiti da nome, cognome, indirizzo email, eventuale numero di telefono ed indirizzo cartaceo se forniti; fatta salva la facoltà per il titolare dei dati di consegnare – anche per comodità di esecuzione, qualora l'estrazione dei dati sopra indicati comporti una ulteriore attività – eventuali altri dati in suo possesso.

Tale consegna dovrà avvenire mediante estrazione dei predetti dati dalla banca dati dell'associazione in formato elettronico aperto, leggibile con i principali programmi *open source* disponibili su internet.

Qualora i dati siano organizzati in una banca dati realizzata con *software* proprietario e non siano facilmente estraibili in formato aperto, dovrà essere messo a disposizione l'accesso alla banca dati per l'estrazione e la consultazione dei dati a cura del richiedente.

- Visto l'art. 614 *bis* c.p.c. fissa l'importo di € 3.000 che l'obbligato dovrà versare alla reclamante per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento.
- Conferma, per il resto, l'ordinanza reclamata.
- Rinvia, per le spese, al giudizio di merito.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11/5/2018

Il Giudice estensore  
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente  
(*Francesco Mazza Galanti*)

